



**C.I.S.S. di Pinerolo  
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E TRASPARENZA  
2020-2022**

**Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30.01.2020

## SOMMARIO

<b>1. La prevenzione della corruzione</b>	
1.1 Premessa	pag. 3
1.2 Fonti normative	pag. 3
1.3 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	pag. 4
1.4 Il contesto territoriale	pag. 5
1.5 Il contesto interno	pag. 9
1.6 I soggetti coinvolti	pag. 10
1.7 La procedura di redazione del Piano	pag. 12
1.8 Aspetti di natura organizzativa	pag. 12
<b>2. Individuazione delle aree e dei processi a rischio</b>	
2.1 Metodologia	pag. 13
2.2 La mappatura dei processi	pag. 14
2.3 La valutazione del rischio	pag. 15
2.4 Il trattamento del rischio	pag. 20
<b>3. Le misure di prevenzione e contrasto del rischio “corruzione”</b>	
3.1 Le misure obbligatorie di prevenzione e contrasto	pag. 21
3.2 Le misure ulteriori di prevenzione e contrasto	pag. 39
<b>4. Le azioni 2020, i monitoraggi e le responsabilità</b>	
4.1 Azioni del Piano per l’anno 2020	pag. 46
4.2 Il monitoraggio e le azioni di risposta	pag. 46
4.3 Le responsabilità	pag. 47
<b>5. Trasparenza</b>	
5.1 Quadro generale	pag. 48
5.2 Obiettivi strategici	pag. 48
5.3 Altri strumenti di programmazione	pag. 49
5.4 Comunicazione	pag. 52
5.5 Attuazione	pag. 52
5.6 Organizzazione	pag. 54
5.7 Monitoraggio e controllo	pag. 54

## 1. La prevenzione della corruzione

### 1.1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**” e le sue successive modifiche ed integrazioni, ha previsto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato su due livelli: nazionale e decentrato.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064). Il Piano 2019 costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Con il termine corruzione, non ci si riferisce solo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale ma si intende “**ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**”.

In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

La legge 190/2012 e s.m.i. delinea, quindi, un’accezione ampia del fenomeno della corruzione e si propone di superare un approccio meramente repressivo e sanzionatorio di tale fenomeno, promuovendo un sempre più intenso potenziamento degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni.

### 1.2. Fonti normative

Il contesto normativo giuridico di riferimento comprende, oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “**Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190**”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012’ e s.m.e.i.**;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “**Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190**”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**”;

- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190/2012;

- il Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito denominato PNA, approvato con Delibera ANAC n. 1064/2019

- Il D.Lgs 97 del 25 maggio 2016, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito D.Lgs. 97/2016).

### 1.3. - Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Secondo le disposizioni della L.190/2012 l'organo di indirizzo politico nomina il responsabile della prevenzione della corruzione, che negli enti locali è individuato, di norma, nel Segretario, e per il caso del Consorzio nel Direttore.

Su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), successivamente pubblicato nella sezione Anticorruzione dell’Amministrazione trasparente.

Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e, per effetto della nuova disciplina, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non più come oggetto di un separato atto, ma come parte integrante del PTPC quale “apposita sezione”.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è quindi il documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, **definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurre il livello**. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> - Il piano triennale risponde alle seguenti esigenze: individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Nella sua ultima sezione, il Piano si arricchisce delle misure in materia di tutela della trasparenza.

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C.T. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance. Le attività svolte per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del P.T.P.C.T. sono inseriti tra gli obiettivi del ciclo della performance nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti e dell'esito del raggiungimento degli specifici obiettivi previsti per la prevenzione della corruzione individuati nel P.T.P.C.T. deve essere dato specificamente conto nell'ambito della Relazione delle performance.

Nell'elaborazione del presente Piano, il C.I.S.S. ha tenuto conto:

- delle deliberazioni dell'A.N.AC. n. 12/2015 (che ha approvato l'aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione 2013), n. 831/2016 (che ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016), n. 1208/2017 (che ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione 2016), n. 1074/2018 (che ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione 2016), n. 1064/2019 (che ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019) riportanti l'analisi di oltre mille piani anticorruzione predisposti da altrettanti enti con rilievo delle carenze più frequenti e degli errori più diffusi nella redazione dei piani, da cui è possibile effettuare una valutazione del piano predisposto dal C.I.S.S. ed indirizzare il lavoro di aggiornamento per il superamento delle criticità;
- delle relazioni del Responsabile Anticorruzione sull'attuazione del Piano nel 2018 e 2019, pubblicata sul sito nella sezione Amministrazione trasparente; l'elaborazione della scheda è stata un'occasione positiva per riflettere sulle misure adottate e sulle modalità di realizzazione delle medesime;
- dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto alcune novità in materia di prevenzione della corruzione;
- dell'accorpamento in vigore dal 01.01.2016, che ha visto le amministrazioni consorziate passare da 22 a 30, con l'inclusione dei Comuni dell'Ex CM Val Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice).

Da quanto sopra, si è ritenuto, al momento, di conservare il Piano nel suo impianto fondamentale, comprensivo dei contenuti sulla trasparenza; il Piano mantiene la propria attualità ed utilità per il 2020, nel corso del quale si cercherà di adeguare il documento alle indicazioni emerse con il PNA 2019, soprattutto con riferimento alla mappatura dei processi.

#### **1.4. – Il contesto territoriale**

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo, nato nel 1997, ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali gestiti dal consorzio è finalizzato a fornire risposte omogenee sul territorio per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;


- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

I Comuni che aderiscono al C.I.S.S. sono 30 (inclusi gli 8 Comuni della Val Pellice che vi hanno aderito a partire dall'01/01/2016): Airasca, Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Bobbio Pellice, Campiglione Fenile, Cavour, Cantalupa, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, Scalenghe, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte.

La superficie del Consorzio è di 758,25 km. Gli abitanti al 31.12.2018 sono 115.117.

Il territorio del C.I.S.S. è stato interessato dalla crisi economica dell'ultimo decennio, con forti ripercussioni sugli equilibri sociali e, quindi, sulla richiesta di servizi. Le situazioni di fragilità e di difficoltà sono infatti aumentate in maniera esponenziale: oltre agli utenti tradizionali dei servizi, il C.I.S.S. ha cercato di dare risposte anche alla cosiddetta fascia grigia, ovvero alle persone che da condizioni di autonomia e benessere sono precipitate in situazioni di disagio. Contestualmente, l'aumento della popolazione anziana, dei casi di disabilità congenita o acquisita, del disagio minorile determinato dalla fragilità familiare, hanno fortemente inciso sull'operatività dell'Ente.

Immagine 1.  
Territorio, popolazione e sedi del C.I.S.S.



Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Il "Rapporto sui reati contro la pubblica amministrazione (2008-2015)" curato dall'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'Interno, con riferimento ai principali reati, identificati nel peculato (art. 314 c.p.), nella indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316 ter c.p.), nella concussione (art. 317 c.p.), nella corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), nella corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e nell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), vede la Provincia di Torino, rispetto alle rilevazioni effettuate con riferimento al territorio dei 14 capoluoghi regionali ritenuti più significativi, collocarsi in posizione medio alta, ossia consente di rilevare, proporzionalmente, una non trascurabile presenza di reati contro la P.A.

Dai dati forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino risultano iscritti per gli articoli 318 e 319 Codice Penale i procedimenti di seguito riportati:

Numero procedimenti	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio della funzione)</b>	3	4	2	0	2
<b>Art. 319 C.P. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio)</b>	14	19	23	20	14

Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" (anno 2016) trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 8 marzo 2017, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/0000026.pdf>

per l'ambito torinese (da pag. 409) risulta quanto segue: "La città metropolitana di Torino presenta uno scenario criminale multiforme, dove la convivenza tra i vari gruppi criminali si basa su un'apparente divisione dei fenomeni

delittuosi posti in essere e quindi dei relativi interessi economici, facendo nascere degli equilibri, se non veri e propri accordi, tesi ad una gestione dei mercati illeciti e dei circuiti che la alimentano con un basso livello di antagonismo.

La 'Ndrangheta calabrese è l'associazione per delinquere di stampo mafioso maggiormente presente sul territorio: radicata soprattutto nei Comuni, anche piccoli, delle prime due cinture torinesi e del Canavese, è dedita all'estorsione, all'usura, al gioco d'azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi e, soprattutto, al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli interessi sono rivolti anche verso il settore delle sale da gioco illegali, degli apparati videopoker, dell'edilizia e del movimento terra, oltre che degli inerti.

Le operazioni "Il Crimine" (2010), "Minotauro" (2011), "Colpo di Coda" (2012) "Esilio" e "Val Gallone" (2013) avevano delineato il quadro d'insieme della criminalità mafiosa di matrice calabrese stanziata nella provincia di Torino, confermando i legami tra le ramificazioni della 'ndrangheta in Piemonte e la "casa madre" in Calabria.

Le risultanze dell'inchiesta "Minotauro" avevano portato, nel 2012, anche allo scioglimento dei Consigli Comunali di Leini e Rivarolo Canavese per infiltrazione mafiosa.

Successivamente, nel luglio 2014, dagli esiti dell'indagine "San Michele" dell'Arma dei Carabinieri era emersa l'operatività nella provincia torinese di un'articolazione della cosca "Greco" di San Mauro Marchesato (KR); l'attività ha consentito, altresì, di ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio, documentandone la connotazione tipicamente mafiosa, gli assetti interni, il ricorso a riti di affiliazione e l'adozione di cariche e formule 'ndranghetiste, nonché l'attività di favoreggiamento dei latitanti ed il sostentamento economico degli affiliati detenuti e dei loro familiari."

Lo scenario di criminalità diffusa che ha caratterizzato nell'ultimo decennio il territorio della Città Metropolitana di Torino richiede un livello di allerta elevato, poiché delinea il significativo rischio all'esposizione di infiltrazioni della 'ndrangheta, come confermano l'inchiesta Minotauro, l'operazione San Michele e, più recentemente, i numerosi sequestri e confische di beni operati dalla DIA nell'ambito dell'operazione e del processo Big Bang e dell'operazione Panamera.

L'ambito di vulnerabilità principale delle amministrazioni pubbliche è, come noto, quello **attinente all'esercizio delle funzioni di stazioni appaltanti**.

Il rapporto ANAC "La corruzione in Italia 2016-2019", pubblicato in data 17/10/2019 evidenzia una percentuale di episodi corruttivi, per tutto il Piemonte, dell'1,3%, per il periodo predetto.


Permane, nel contesto provinciale (in modo particolare nell'ambito dei centri minori rurali) la concentrazione di reati in ambito sostanzialmente predatorio a danno delle abitazioni, e l'utilizzo di sostanza stupefacenti.

## 1.5. – Il contesto interno

Al 31.12.2018, i dipendenti dell'Ente sono 58.

Per il funzionamento dell'ente, si rimanda ai documenti di programmazione (Piano Programma triennio 2020-2022) pubblicati sul sito [www.cisspinerolo.it](http://www.cisspinerolo.it).

### Ambito di Pianificazione strategica



## 1.6. – I soggetti coinvolti

### 1.6.1 L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico competente per la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competente e per l'approvazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>2</sup>, è il Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S.

L'organo di indirizzo politico, in accordo con quanto indicato nel D.Lgs. 97/2016, viene maggiormente coinvolto tramite la definizione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione.

Con delibera dell'Assemblea Consortile n. 8 del 06/03/2018 sono stati nominati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per 4 anni, fino al 9 marzo 2022.

### 1.6.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14/06/17 è stata nominata Responsabile della trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione la dr.ssa Monique Jourdan, nuova Direttore dell'Ente. La nomina è coerente con il nuovo disposto del D.Lgs. 97/2016, che indica la nomina in capo ad un solo soggetto delle due funzioni (RPCT).

Il responsabile di prevenzione della corruzione propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi successivi aggiornamenti e, successivamente alla sua approvazione:

- a) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) individua, in accordo con i Responsabili di Area, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- c) verifica, d'intesa con i Responsabili di Area interessati, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- e) elabora entro la scadenza data la relazione recante i risultati dell'attività svolta e ne garantisce la pubblicazione sul sito web;
- f) svolge anche il ruolo di Responsabile della trasparenza ai fini dell'integrazione delle misure atte all'assolvimento degli obblighi di trasparenza all'interno del P.T.P.C.T.;
- g) sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);
- h) cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento, vigila sul suo rispetto ed effettua il monitoraggio annuale sull'attuazione dello stesso.

---

<sup>2</sup> – L'ANAC con deliberazione n. 12/2014 del 22/01/2014 ha confermato che “la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente”.

### **1.6.3. I Responsabili di Area**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione opera con l'ausilio dell'area di direzione composta dai Responsabili di Area.

I Responsabili di Area dell'Ente sono individuati nel presente PTPCT quali referenti per la sua attuazione. Essi:

- a) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del servizio cui sono preposti;
- b) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- c) contribuiscono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti, segnalando al Responsabile prevenzione corruzione la necessità di rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva.

I Responsabili di Area, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera c) della Legge 190/2012;
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- c) vigilano sull'applicazione del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

### **1.6.4 Il Nucleo di Valutazione**

Il nucleo di valutazione (nominato con deliberazione del CdA n. 1 del 13.01.2020) partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione del dirigente.

Svolge inoltre compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. 33/2013) ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sulle sue modifiche (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001).

### **1.6.5 L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari**

L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, come definito all'art. 21 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" del C.I.S.S., esercita i seguenti compiti collegati alla prevenzione della corruzione:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001):
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- vigila, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti e dirigenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.

### 1.6.6 I dipendenti del Consorzio

I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del PTPCT; segnalano inoltre le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

Si rimanda al Codice di Comportamento dei dipendenti del C.I.S.S. per l'individuazione delle ulteriori funzioni svolte in funzione di prevenzione della corruzione dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal Nucleo di Valutazione e dall'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari.

### 1.7 - La procedura di redazione del Piano

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Direttore del C.I.S.S., Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato dal Segretario dell'Ente dott.ssa Annamaria Lorenzino.

In prima fase si è proceduto all'analisi delle aree considerate a rischio dalla normativa e, nell'ambito delle stesse, all'individuazione dei processi sensibili. Degli elementi individuati si è discusso con i Responsabili di Area, nell'ambito di incontri appositamente convocati. Si è pertanto provveduto ad un confronto ed alla raccolta delle osservazioni e criticità, a seguito del quale è stato possibile definire uno schema di Piano. Tale attività dovrà essere ripetuta nel corso del 2020 per aggiornare e soprattutto mappare, con le precisazioni contenute nel PNA 2019, i processi dell'Ente.

L'entità degli adempimenti non ha consentito la realizzazione di una preventiva fase di consultazione per eventuali osservazioni. Tuttavia, a fronte della probabile necessità di aggiornamenti, s'intende in tale sede prendere in considerazione eventuali osservazioni pervenute dopo l'approvazione.

L'aggiornamento del P.T.P.C.T. approvato viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente") e della pubblicazione è data segnalazione via mail a ciascun dipendente.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

Il P.T.P.C.T. viene adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili di Area trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, di norma in occasione della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi del P.E.G. e comunque entro il 30 novembre di ciascun anno. Lo schema preliminare predisposto per l'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. viene presentato, prima dell'approvazione, ai Responsabili di Area ed al Nucleo di Valutazione, nonché pubblicato sul sito web dell'Ente.

### 1.8 – Aspetti di natura organizzativa

In base a quanto indicato al punto 2.2 della circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, si individuano i **Referenti per la corruzione nei Responsabili di Area** in modo da estendere l'efficacia delle azioni inserite nel Piano all'interno di tutta l'organizzazione e al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione una effettiva verifica dell'efficace attuazione del Piano.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile dell'anticorruzione affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione nonché attività di costante monitoraggio per l'efficace attuazione del piano di prevenzione. I Referenti avanzano proposte al Responsabile del Piano per la definizione del suo contenuto e per le modifiche dello stesso. I Referenti informano il Responsabile dell'anticorruzione sulla corretta applicazione del D.Lgs. 39/2013. Periodicamente saranno previsti incontri di confronto, al fine di avere il massimo coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e tutti i referenti.

## 2. Individuazione delle aree e dei processi a rischio

### 2.1 Metodologia

Come precisato nel Piano nazionale, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l'amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Per la predisposizione del P.T.P.C.T. è, pertanto, necessaria **una propedeutica ed attenta ricostruzione dei processi organizzativi dell'ente e l'individuazione delle c.d. aree di rischio.**

L'individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le "attività" dell'Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del P.T.P.C.T.

Come è noto, la L. 190/2012 (art. 1, comma 16) ha già individuato specifiche aree di rischio. Il C.I.S.S. ha adeguato tali indicazioni alla specificità del suo mandato istituzionale, escludendo la fattispecie "Autorizzazioni e concessioni" ed integrando invece la "Gestione delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno" che rientra nel novero dei compiti del Consorzio. Le aree di rischio risultano dunque declinate come segue:

- a) **gestione delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno;**
- b) **gestione dei contratti pubblici;**
- c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni**, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) **concorsi e prove selettive** per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il Piano nazionale ha, inoltre, precisato che nelle aree sopra indicate sono inclusi i procedimenti riconducibili alle seguenti tipologie:

- **processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;**
- **processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché** all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- **processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**
- **processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali, escludendo quelle non rilevanti per il Consorzio:

- ✓ **acquisizione e gestione del personale;**
- ✓ **affari legali e contenzioso;**
- ✓ **contratti pubblici;**
- ✓ **controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- ✓ **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- ✓ **incarichi e nomine;**
- ✓ **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.**

Oltre, alle precedenti "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente provvedimento prevede un'ulteriore area definita "**Altri servizi**". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in

genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA (per es. gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.).

Secondo le indicazioni del Piano nazionale, ciascuna amministrazione è, dunque, tenuta ad analizzare con attenzione tali aree di rischio (e le rispettive sottoaree) ed i procedimenti ad esse riconducibili; è, inoltre, raccomandata l'inclusione nel P.T.P.C.T. di ulteriori aree di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dal singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento.

Come indicato nel Piano Nazionale (in cui sono recepiti criteri metodologici desunti dalle linee guida UNI ISO 31000:2010) il processo di gestione del rischio finalizzato all'adozione del presente P.T.P.C.T. si compone delle seguenti fasi:

- 1) **mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;**
- 2) **valutazione del rischio per ciascun processo;**
- 3) **trattamento del rischio.**

Gli esiti e gli obiettivi di una prima e parziale ricognizione, sono riassunti nell'Allegato 2 al presente Piano "Tabella valutazione dei rischi".

## 2.2 La mappatura dei processi

Per "processo" si intende **"un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"**.

Secondo le moderne teorie dell'organizzazione la "mappatura" consiste, cioè, nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (**output**) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

In fase di prima attuazione della L. 190/2012 per la predisposizione del P.T.P.C.T., il C.I.S.S., muovendo dall'analisi delle funzioni amministrative di competenza, ha effettuato la "mappatura dei processi" con le sottoindicate modalità:

- 1) sono state esaminate le **"aree di rischio"** individuate dal Piano nazionale come comuni a tutte le amministrazioni (acquisizione e progressione del Personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario);
- 2) nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'Ente sono stati individuati quelli da associare a ciascuna delle aree di rischio;
- 3) in particolare, per quanto riguarda l'area di rischio relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo l'opzione metodologica prescelta, i processi individuati coincidono con le sottoaree di rischio indicate nell'Allegato 2 al P.N.A.;
- 4) l'analisi svolta, tenuto conto del contesto attuale di riferimento, ha consentito, inoltre, di evidenziare due ulteriori aree di rischio riguardante l'una i processi afferenti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, l'altra le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno;
- 5) in esito alla fase di "mappatura", sono state individuate c.d. "aree a rischio corruzione".
- 6) ulteriori e più approfondite analisi potranno essere effettuate utilizzando le schede allegate (allegato 1) in concomitanza con la redazione del catalogo dei procedimenti amministrativi, che si intende inserire tra gli obiettivi del piano esecutivo di gestione.

Secondo il PNA 2019, la mappatura dei processi si articola in 3 fasi: **identificazione, descrizione, rappresentazione.**

**1. L'identificazione dei processi** consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione **dell'elenco completo dei processi** svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

Secondo gli indirizzi del PNA 2019, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette **"aree di rischio"** intese come raggruppamenti omogenei di processi.

**2. La descrizione del processo** consiste nell'individuare, attraverso alcuni elementi salienti le modalità di svolgimento del processo. Tale fase riveste particolare importanza, poiché è attraverso essa che si possono individuare le eventuali criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento, tali da influire sul rischio che si verifichino eventi corruttivi.

**3. La rappresentazione** è la fase finale e consiste nella rappresentazione degli elementi descrittivi del processo o mediante diagramma di flussi o con modalità tabellari.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di **adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.** Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità organizzative, la costituzione di un "gruppo di lavoro" dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

Il PNA suggerisce di **"programmare adeguatamente** l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)". Laddove possibile, l'ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

**Con il PNA 2019 l'attività condotta in precedenza risulta di fatto non più sufficiente: l'analisi compiuta finora non determina una dettagliata descrizione delle sotto fasi, dei diversi attori e dei rischi corruttivi correlati.**

### **2.3 La valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). Per ciascun processo individuato è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- **identificazione;**
- **analisi;**
- **ponderazione del rischio.**

#### **a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative**

Al fine di pervenire ad una corretta identificazione dei rischi è necessario che l'amministrazione proceda secondo il seguente percorso logico:

- a) definizione dell'oggetto di analisi;**
- b) definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative;**

### c) individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e loro formalizzazione nel PTPCT.

Ai fini di una corretta definizione dell'oggetto di analisi per l'identificazione dei rischi, l'Amministrazione deve tenere conto del livello di dettaglio con il quale è stata realizzata la mappatura dei processi, quindi l'analisi potrà prendere in considerazione l'intero processo quale livello minimo di analisi, oppure le sue attività o fasi, qualora presenti.

Per procedere all'identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o ente **prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative** (prompt list, analisi dell'esperienza passata, check list, interviste e workshop, analisi del flusso di processo, ecc.).

Il PTPCT dovrà contenere indicazioni in merito a quali tecniche e quali fonti informative sono state impiegate al fine di pervenire all'identificazione dei rischi nei processi.

All'esito delle attività appena descritte, l'Amministrazione deve pervenire alla creazione del “**Registro degli eventi rischiosi**”, nel quale sono riportati tutti gli eventi relativi ai propri processi adeguatamente descritti, specifici per il processo nel quale sono stati rilevati e non generici. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

### b) Analisi del rischio: l'attenzione alle cause degli eventi rischiosi

L'analisi del rischio ha il duplice obiettivo di:

1. **analizzare i fattori abilitanti** della corruzione, al fine di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente;
2. **stimare e ponderare il livello di esposizione al rischio.**

Al fine di evitare l'identificazione di misure generiche, sarebbe di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle **cause degli eventi rischiosi**, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) **manca di controlli**: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) **manca di trasparenza**;
- c) **eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza** della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) **scarsa responsabilizzazione** interna;
- f) **inadeguatezza o assenza di competenze** del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

In merito alla stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio, come già anticipato, l'Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all'intero processo di gestione del rischio, **proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.**

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016.

Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due

indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della **probabilità e dell'impatto**.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di rendere applicabile la metodologia proposta, ciascuna amministrazione potrà operare secondo le seguenti fasi:

**1) Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte**, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.

**2) Sintesi per processo dei valori delle variabili** rilevati nella fase precedente da parte di ciascuna unità organizzativa che opera sul processo stesso, attraverso l'impiego di un indice di posizione, la moda, ovvero, il valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si dovrebbe preferire il più alto fra i due.

**3) Definizione del valore sintetico** degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.

**4) Attribuzione di un livello di rischio** a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali può assumere un valore "**Alto**", "**Medio**", "**Basso**", in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	<b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	<b>Alto</b>	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		<b>Medio</b>	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		<b>Basso</b>	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	<b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative	<b>Alto</b>	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative

	che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	<b>Medio</b>	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		<b>Basso</b>	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	<b>Rilevanza degli interessi "esterni":</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	<b>Alto</b>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		<b>Medio</b>	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		<b>Basso</b>	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	<b>Livello di opacità del processo:</b> misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	<b>Alto</b>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		<b>Medio</b>	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		<b>Basso</b>	Il processo non è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	<b>Presenza di "eventi sentinella":</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei	<b>Alto</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		<b>Medio</b>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni

	dipendenti impiegati sul processo in esame	<b>Basso</b>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività,</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	<b>Alto</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		<b>Medio</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		<b>Basso</b>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	<b>Segnalazioni, reclami:</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	<b>Alto</b>	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		<b>Medio</b>	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		<b>Basso</b>	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	<b>Alto</b>	Nessuna segnalazione e/o reclamo
		<b>Medio</b>	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
		<b>Basso</b>	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
9	<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b> (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	<b>Alto</b>	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		<b>Medio</b>	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti
		<b>Basso</b>	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

## **2.4 Il trattamento del rischio**

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo finalizzato a modificare i rischi emersi attraverso l'individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, volte a neutralizzare o ridurre il rischio. Con il termine "**misura**" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio

### 3. Le misure di prevenzione e contrasto del rischio “corruzione”

Le misure di prevenzione e contrasto del rischio “corruzione” possono essere:

- “**comuni e obbligatorie**”: la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e debbono, pertanto essere attuate necessariamente nell’amministrazione (in quanto è la stessa normativa a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a livello di singolo Ente);
- “**ulteriori**”: se costituiscono misure aggiuntive eventuali individuate autonomamente da ciascuna amministrazione; diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.T.

E’ data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori, che devono essere valutate anche in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce alla misura.

Alcune misure presentano carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Di seguito sono illustrate le misure di prevenzione previste per il presente piano.

Per facilità di consultazione, dette misure sono elencate con codice “**lettera progressiva alfabeto**” così da consentire il richiamo sintetico nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio allegate.

#### 3.1 Le misure obbligatorie di prevenzione e contrasto

##### a) Trasparenza

###### Fonti normative:

- Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- Decreto legislativo 17 maggio 2016, n. 97.

###### Descrizione della misura

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il decreto legislativo 17 maggio 2016, n. 97, ha apportato integrazioni e modifiche in materia di obblighi, tra cui l’inclusione dei contenuti di trasparenza all’interno del Piano contro la corruzione.

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza, pubblicato sul sito internet dell’Ente.

### Attuazione della misura

Le azioni sono indicate nella sezione di questo Piano	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabile di area, unità di progetto, incaricati della pubblicazione, dipendenti in genere.
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019/2021
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Le risorse necessarie ad eventuali sistemi informatici per rendere più funzionale la pubblicazione dei dati, quando possibile.

### b) Codice di comportamento dei dipendenti

#### Fonti normative:

- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.S. (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31/01/2014).

#### Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*” il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPCT.

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il C.I.S.S. ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

Con riferimento specifico ai temi riferibili all'anticorruzione, il codice di comportamento ha dato particolare rilievo al dovere di astensione di ciascun dipendente, qualora si verificano situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ed ha disciplinato gli obblighi di comunicazione, in capo a ciascun dipendente, di tutte le situazioni personali che possano mettere a rischio l'imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni, onde consentire all'ente, attraverso i dirigenti competenti, di adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi di prevenzione.

Il Codice di Comportamento del C.I.S.S. è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31/01/2014, all'esito di una procedura di consultazione pubblica.

### Attuazione della misura

Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del C.I.S.S., approvato con deliberazione n. 1 del 31/01/2014.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Consorzio, secondo le indicazioni del Codice di comportamento.
<b>Tempi di attuazione</b>	2019/2021, secondo le indicazioni del Codice.
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	=====

### c) Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

#### Fonti normative:

- Art. 6 bis L. 241/1990;
- Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; - D.P.R. 62/2013;
- Regolamento dei controlli interni (approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9 del 04/03/2013).

#### Descrizione della misura

##### Conflitto d'interesse

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90).

Secondo il D.P.R. 62/2013 **"il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"**.

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debiti significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti del C.I.S.S., cui si rinvia per una compiuta disamina.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

## Monitoraggio dei rapporti

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del P.T.P.C., debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

## **Attuazione della misura**

Azioni	
<b>1</b>	<b>Formazione/informazione sull'obbligo di astensione</b> in caso di conflitto d'interesse nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPCT e del Codice comportamentale.
<b>2</b>	<b>Pubblicazione</b> del Codice e del PTPCT sul sito web.
<b>3</b>	<b>Informativa scritta</b> all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.
<b>4</b>	<b>Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari</b> in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto.
<b>5</b>	<b>Informativa scritta</b> relativa alla sussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale.
<b>6</b>	Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di <b>un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi</b> , ai sensi dell'art. 6 <i>bis</i> L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti.
<b>7</b>	Compilazione, nella fase di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, della <b>griglia di valutazione</b> in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n.1: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con il Responsabile del personale per gli aspetti attuativi
	Azione n. 2: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Azione n. 3: Dipendenti
	Azione n. 4: Dirigenti
	Azione n. 5: Dipendenti, Dirigenti, Segretario
	Azione n. 6: Dirigenti e dipendenti
	Azione n. 7: Responsabile del controllo successivo di regolarità Amministrativa
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: Entro 30 giorni dall'approvazione del PTPCT
	Azione n. 3: All'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio

	Azione n. 4: Prima di assumere le funzioni e tempestivamente in caso di aggiornamento e, in ogni caso, almeno annualmente
	Azione n. 5: Secondo le modalità indicate nel Codice di comportamento
	Azione n. 6: 2020/2022
	Azione n. 7: 2020/2022

#### **d) Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti**

##### **Fonti normative**

- **art. 53, comma 3-bis, D.Lgs n. 165/2001; - art. 1, comma 58 –bis, legge n. 662/1996;**
- **Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;**
- **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 C del 26.04.2000);**
- **Codice di comportamento dei dipendenti del C.I.S.S. (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.01.2014).**

##### **Descrizione della misura**

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Pertanto, in altra direzione lo svolgimento di incarichi *extra* istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

La L. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001.

In base all'intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Gli enti suddetti sono tenuti in ogni caso ad adottare regolamenti entro 180 giorni dall'intesa.

Ai sensi del decreto legislativo 33/2013, e degli adempimenti operativi emanati dall'Anac, le autorizzazioni rilasciate ai dipendenti dell'amministrazione all'esercizio occasionale e non continuativo di incarichi presso altre amministrazioni o presso privati sono soggette a pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione costituita nell'ambito della pagina "amministrazione trasparente", onde consentire un costante monitoraggio sia all'interno dell'ente, sia mediante l'esercizio del cosiddetto "controllo diffuso"

## Attuazione della misura

Azioni	
1	Applicazione della normativa e dei regolamenti in materia per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi presso altre amministrazioni o privati da parte di dipendenti.
2	Monitoraggio incarichi conferiti.
3	Pubblicazione su sito internet in apposita sezione della pagina "amministrazione trasparente" delle autorizzazioni rilasciate.
<b>Soggetti responsabili</b>	
1	Il Dirigente ed il Segretario, in relazione alle proprie competenze
2	Responsabile anticorruzione
3	Responsabile ufficio personale
<b>Tempi di attuazione</b>	
1	Entro 30 giorni da richieste
2	Semestrale
3	Semestrale
<b>Processi interessati</b>	Tutti

### **e) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice**

#### Fonti normative:

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

#### Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di altri incarichi professionali o la titolarità di cariche in enti pubblici o privato determinate.

La causa di incompatibilità deve essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno dei due incarichi incompatibili.

Occorre precisare che, nella fase transitoria, ai sensi dell'art. 29 ter del decreto legge 69/2013 (decreto del fare) come modificato dalla legge di conversione (l. 98/2013), "In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti".

### Attuazione della misura

<b>1</b>	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.
<b>2</b>	Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web
<b>3</b>	Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con l'Ufficio personale.
	Azione n. 2: Operatore con incarico di pubblicazione dei dati.
	Azione n. 3: Responsabili di area e Segretario.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: All'atto del conferimento ed annualmente entro il mese di gennaio.
	Azione n. 2: Per la dichiarazione di inconferibilità tempestivamente.
	Azione n. 2: Per la dichiarazione di incompatibilità entro il mese di febbraio
	Azione n. 3: Tempestivamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità.

### **f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)**

#### Fonti normative:

- art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001.

#### Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente sfrutti il ruolo ricoperto per ottenere un impiego presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

### Attuazione della misura

Azioni	
1	Nella procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del C.I.S.S. nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
3	Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.
4	Inserimento nei capitolati di gara di una clausola relativa al vincolo di non assumere dipendenti delle P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
5	Prevedere una dichiarazione dove il dipendente che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possa svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Dirigenti – responsabili di procedimento procedure di affidamento lavori, servizi e forniture – ufficio contratti
	Azione n. 2: Ufficio personale
	Azione n. 3: Dirigenti
	Azione n. 4: Dirigenti

	Azione n. 5: Responsabili di area
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022
	Azione n. 4: 2020/2022
	Azione n. 5: 2020/2022

### **g) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici**

#### **Fonti normative:**

- art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012).

#### **Descrizione della misura**

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i dirigenti sia il personale appartenente alla categoria D.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

## Attuazione della misura

Azioni	
1	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.
2	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale appartenente alla categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.
3	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).
4	Adeguamento regolamenti interni.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Dirigente interessato alla formazione della Commissione
	Azione n. 2: Responsabile ufficio Personale
	Azione n. 3: Dirigenti
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022

### h) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

#### Fonti normative

- articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012;
- art. 16, comma 1, lett. I-quater, del D.lgs 165/2001;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

#### Descrizione della misura

La dotazione dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Tuttavia, il consorzio intende adeguare il proprio ordinamento alla normativa di Prevenzione della Corruzione attraverso misure complementari e/o alternative.

Come precisato nelle disposizioni normative di riferimento e secondo quanto chiarito attraverso l'intesa raggiunta sul tema dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali il 24.07.2013,

l'applicazione della misura riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano dal PTPCT.

Si stabilisce che la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuati nel paragrafo 2.3.2, le aree di attività relative ai processi codificati con rischio "ALTO" o "ELEVATO", all'esito del processo di valutazione del rischio.

### **1) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva**

In base all'art. 16, comma 1, lett. I-*quater*, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i dirigenti sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. I *quater*, e dell'art. 55 *ter*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. I *quater*.

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

### **2) Misure complementari e/o alternative al principio di rotazione**

Occorre tenere in considerazione che il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, così come quello di rotazione del personale, pur motivato dal condivisibile intento di evitare il consolidarsi di posizioni potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione, presenta non pochi inconvenienti sul piano organizzativo: a fronte dell'obbligo di scongiurare il rischio – teorico ed eventuale – che si verificano fenomeni collusivi, l'ente dovrebbe rinunciare, periodicamente, alla competenza e specializzazione acquisita dai dirigenti e dal personale in un determinato settore, con pesanti ripercussioni sull'attività e sui servizi. Il principio di rotazione – connesso ad un rischio teorico ed eventuale – va quindi temperato con l'esigenza di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, l'efficienza, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa e della realizzazione degli obiettivi programmati, tenendo anche in considerazione le modeste dimensioni dell'ente, ed il ridotto numero di dirigenti e di responsabili di procedimento. Andrà quindi applicato, senza alcuna esitazione, in tutti i casi in cui si siano verificati fatti che possano essere considerati preoccupanti – anche solo a livello indiziario – circa la sussistenza di abusi o collusione, mentre andrà ponderato, in relazione all'interesse sulla funzionalità dei servizi in tutti gli altri casi.

In considerazione della difficoltà di attuazione del principio di rotazione, saranno adottate misure organizzative tese a limitare il più possibile il rischio di fenomeni collusivi o di abuso di posizione, con riferimento alle attività ed ai procedimenti più esposti, mediante il ricorso al meccanismo di assegnazione casuale dei procedimenti all'interno del settore, o al ricorso al controllo incrociato da realizzarsi mediante la rotazione dei componenti delle commissioni di gara e di concorso, e la composizione delle medesime commissioni assicurando sempre la presenza di almeno un dipendente/funziionario proveniente da settore diverso da quello a cui compete la responsabilità del procedimento.

### **Attuazione della misura**

<b>Azioni</b>	
<b>1</b>	Assegnazione delle pratiche e/o dei procedimenti con criteri oggettivi, casuali ed automatici.
<b>2</b>	Composizione delle commissioni per gare, concorsi e procedure selettive in genere con criteri di rotazione dei componenti, ed in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un componente non facente parte del settore competente.
<b>Soggetti responsabili</b>	
<b>1</b>	Dirigente
<b>2</b>	Dirigente
<b>Tempi di attuazione</b>	2020/2022

### **i) Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)**

#### **Fonti normative**

- **Art.54 bis D.Lgs. 165/2001;**
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179.**

#### **Descrizione della misura**

Costituisce una misura che mira a favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In base all'art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 179/2017) il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000.

Il *whistleblower* è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il *whistleblowing* rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, il Consorzio intende, inoltre, attivare un dialogo diretto e immediato anche con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati, al fine di ricevere segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

Le segnalazioni dei dipendenti e dei soggetti esterni potranno essere inviate:

- per posta elettronica all'indirizzo: [ciss@cisspinerolo.it](mailto:ciss@cisspinerolo.it)
- per posta ordinaria all'indirizzo: Via Montebello, 39 – 10064 Pinerolo (TO).

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

### Attuazione della misura

Azioni	
<b>1</b>	Destinazione della casella di posta elettronica <a href="mailto:ciss@cisspinerolo.it">ciss@cisspinerolo.it</a> per la segnalazione di fenomeni corruttivi.
<b>2</b>	Obbligo di riservatezza in merito a denuncia o segnalazione.
<b>3</b>	Verifica periodica di eventuali lacune del sistema.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
	Azione n. 2: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabile dell'Ufficio Protocollo, Responsabile del settore risorse umane, nonché di tutti i soggetti – Dirigenti e non – a cui sia resa la denuncia o la segnalazione.
	Azione n. 3: Responsabile della prevenzione della corruzione.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022

## I) Formazione del personale

### Fonti normative

- Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012 - DPR 70/2013.

### Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

La prevenzione della corruzione e dei fenomeni collusivi passa anche attraverso la gestione corretta dei procedimenti amministrativi e la redazione di atti amministrativi di buona qualità, sorretti da adeguata motivazione e assistiti dal corretto contraddittorio e dall'attivazione dei meccanismi di partecipazione al procedimento previsti dalla legge. La formazione specifica prevista ai fini della normativa anticorruzione non può quindi prescindere dal richiamo e dall'aggiornamento sulle norme in tema di procedimento amministrativo (legge 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, termini di conclusione dei procedimenti, motivazione del provvedimento conclusivo, preavviso di rigetto...) e delle norme regolatrici delle attività a maggiore rischio (gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; affidamento incarichi; assegnazione contributi e provvidenze economiche...)

### Attuazione della misura

Azioni	
1	Inserimento nel piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, anche attraverso l'utilizzazione di soggetti formatori individuati tra il personale interno:
	<b>Formazione di livello generale per tutti i dipendenti</b> di almeno mezza giornata lavorativa (4 ore) relativamente a: <ul style="list-style-type: none"><li>- sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche attraverso l'organizzazione di <i>focus group</i>;</li><li>- contenuti, finalità e adempimenti previsti dal P.T.P.C.T. e dal Codice di comportamento dei dipendenti;</li><li>- richiamo alle principali norme in materia di procedimenti amministrativi, partecipazione al procedimento, motivazione degli atti e provvedimenti.</li></ul>

	<b>Formazione di livello specifico rivolta a soggetti individuati dal Dirigente</b> (con indicazione della motivazione delle scelte e dei criteri di selezione) in relazione a: - normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti, affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni; - novità normative e giurisprudenziali sui principali aspetti riguardanti l'attività della pubblica amministrazione.
	<b>Formazione specifica per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i dipendenti coinvolti nel processo di prevenzione.</b>
<b>2</b>	Indagine sul fabbisogno di formazione del personale.
<b>3</b>	Adozione di circolari interpretative contenenti disposizioni operative.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in collaborazione con i Responsabili di Area.
	Azione n. 2: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
	Azione n. 3: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: in sede dell'Adozione del Piano della Formazione.
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022

## **m) Patti d'integrità**

### **Fonti normative**

- art. 1, comma 17, L. 190/2012.

### **Descrizione della misura**

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

La L.190/2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Con determinazione n. 4/2012 anche l'AVCP si era pronunciata in favore della legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità.

## Attuazione della misura

Eventuale stipulazione protocollo di legalità e verifica della sua adeguatezza, al fine di promuovere eventuali aggiornamenti.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Ufficio Contratti.
<b>Tempi di attuazione</b>	2020/2022

### n) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

#### Fonti normative

- art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 - art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013.

#### Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n. 35/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Il Direttore viene individuato *quale* soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei responsabili di area (cfr. Peg).

Il Direttore munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale. Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti presuppone la revisione e l'aggiornamento del catalogo dei procedimenti amministrativi, con l'indicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti.

#### Attuazione della misura

Azioni	
1	Redazione catalogo procedimenti amministrativi e pubblicazione sul sito internet.
2	Piano di lavoro per l'analisi del contenuto dell'obbligo, l'analisi delle soluzioni, la pianificazione e l'attuazione dell'obbligo.
3	Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedurali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi;</li> <li>– delle motivazioni del ritardo;</li> </ul>
4	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale
<b>Soggetti responsabili</b>	
	Azione 1: Dirigente.
	Azione n. 2: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con i Responsabili di Area.
	Azione n. 3: Dirigente e Responsabili di Area.
	Azione n. 4: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
<b>Tempi di attuazione</b>	
	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022
	Azione n. 4: 2020/2022

#### **o) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

##### **Descrizione della misura**

Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

##### **Attuazione della misura**

Azioni	
1	<b>Pubblicazione del PTPCT</b> e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale.

<b>2</b>	Attivazione del sistema descritto nell'ambito della misura "Tutela del dipendente che segnala illeciti".
<b>3</b>	Utilizzo casella di posta elettronica <a href="mailto:ciss@cisspinerolo.it">ciss@cisspinerolo.it</a> per segnalazioni ed esposti.
<b>Soggetti responsabili</b>	Azione n. 1: Responsabile della prevenzione della corruzione.
	Azione n. 2 e 3: Responsabile della prevenzione della corruzione.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azione n. 1: 2020/2022
	Azione n. 2: 2020/2022
	Azione n. 3: 2020/2022

### 3.2 Le misure ulteriori di prevenzione e contrasto

#### p) Meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione

##### Fonti normative

- art. 1, comma 9, L. 190/2012.

##### Descrizione della misura

La L. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire detto rischio.

##### Attuazione della misura

Azioni	
1	<p><b>a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza</b>, fatte salve le eventuali eccezioni stabilite da disposizioni legislative/regolamentari;</li><li>- assegnare le pratiche e/o i procedimenti con criteri oggettivi, casuali ed automatici per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata dei provvedimenti e l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione, redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice. In generale, per tutti i provvedimenti, lo <b>stile dovrà essere semplice e diretto ed il linguaggio comprensibile</b> a tutti. E' preferibile limitare l'uso di acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune);</li><li>- provvedere, laddove possibile e fatto salvo il divieto di aggravio del procedimento, <b>a distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale</b>, in modo tale che, per ogni provvedimento, ove possibile, compatibilmente con la dotazione organica dell'ufficio/servizio, siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il firmatario del provvedimento (responsabile di servizio/incaricato di posizione organizzativa/dirigente).</li></ul> <p><b>b) Nella formazione con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in osservanza all'art. 3 della Legge 241/1990, <b>motivare adeguatamente, con precisione, chiarezza e completezza</b>, tutti i provvedimenti di un procedimento.</li></ul> <p>L'onere di motivazione è tanto più esteso quanto più è ampio il margine di discrezionalità. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, <b>curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino, nella premessa, sia il preambolo che la motivazione</b></p>

	<p><b>Il preambolo</b> è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito.</p> <p><b>La motivazione</b>, in particolare, indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nei casi previsti dall'art. 6-bis della Legge 241/90, come aggiunto dal comma 41 dell'art. 1 della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale <b>devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale</b>. La <b>segnalazione del conflitto deve essere scritta e indirizzata al Dirigente</b> il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività e le eventuali condizioni o limiti di azione. Nel caso in cui sia necessario <u>sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato</u> dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.</li> </ul>
	<p>Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente.</p> <p>Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziati annualmente in occasione della reportistica finale dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
2	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei <b>moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento</b>, con l'elenco degli atti da produrre e/o da allegare all'istanza.</p>

3	<p><b>Nell'attività contrattuale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>rispettare il divieto di frazionamento</b> o di innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;</li> <li>– <b>ricorrere agli acquisti a mezzo CONSIP</b> e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione e/o degli altri mercati elettronici, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;</li> <li>– <b>assicurare il confronto concorrenziale</b>, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;</li> <li>– nelle procedure di gara, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, individuare un <b>soggetto terzo</b>, con funzioni di segretario verbalizzante "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura e se possibile secondo un criterio di rotazione;</li> <li>– <b>vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto/affidamento</b> di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale e sull'esecuzione dei contratti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione se del caso delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per inadempimento e/o per danno.</li> </ul>
4	<p>I componenti delle <b>commissioni di gara e di concorso</b> devono rendere, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela e/o di lavoro e/o professionali con i partecipanti alla gara o al concorso, con gli Amministratori, con i Dirigenti o Responsabili di servizio interessati alla gara o al concorso e loro parenti od affini entro il secondo grado.</p> <p>Nella composizione delle commissioni per gare, concorsi ed altre procedure selettive i membri esperti ed il segretario devono essere scelti con criteri di rotazione ed in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un componente non facente parte del settore.</p>
5	<p><b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, benefici e vantaggi economici di qualunque genere</b> sono elargiti esclusivamente alle condizioni predeterminate secondo la disciplina dei regolamenti adottati ex art. 12 della L. 241/1990.</p> <p>Nel provvedimento devono essere enunciati i criteri di concessione, erogazione, ammissione relativi allo specifico caso concreto.</p> <p>I Provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "<i>amministrazione trasparente</i>".</p>
6	<p><b>I concorsi e le procedure selettive del personale</b> si svolgono secondo le prescrizioni del D.Lgs. 165/2001 e del relativo regolamento consortile. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "<i>amministrazione trasparente</i>".</p>
7	<p>Nel conferimento, a soggetti esterni, degli <b>incarichi individuali di collaborazione</b> autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa, il responsabile deve rendere la dichiarazione con la quale attesta la carenza di professionalità interne</p>

<b>Soggetti responsabili</b>	Azioni da 1 a 7: Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabili di Area e dipendenti.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azioni da 1 a 7: 2020/2022

## q) Sistema dei controlli interni

### Fonti normative

- art 147 bis del D.Lgs. 267/2006;
- Regolamento sul sistema dei controlli interni del C.I.S.S.

### Descrizione della misura

Il sistema dei controlli interni, organizzato per l'anno 2013 anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, è un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 04.03.2013 è stato approvato il Regolamento per i controlli interni del C.I.S.S. (consultabile sul sito istituzionale alla pagina <http://www.cisspinerolo.it/it/doc-d.asp?t=12>), in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), che ha introdotto per gli enti locali ben sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti.

Il sistema dei controlli interni è stato istituito in modo funzionale agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dall'art. 2 della legge 241/1990, da ultimo modificata dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge n. 35/2012, in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi ed ai poteri sostitutivi.

A tal fine, in base alle previsioni del regolamento le attività di controllo si svolgono nel rispetto del principio di "*integrazione organizzativa*", secondo cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, evitando duplicazioni o perdita delle informazioni raccolte ed in modo che ciascuna forma di controllo concorra all'efficacia del sistema nel suo complesso.

## Attuazione della misura

<b>1</b>	<b>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</b>  In particolare, tra i parametri del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa sarà sottoposta a verifica la <b>sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, oltre che delle più generali condizioni di legittimità dell'atto.</b>  In modo funzionale alle disposizioni di prevenzione di corruzione, è inoltre prescritto il <b>controllo del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti</b> , per la conclusione dei procedimenti amministrativi e degli obblighi di pubblicità, trasparenza, digitalizzazione e accessibilità previsti dall'ordinamento giuridico, ovvero individuati nel Piano Anticorruzione di cui alla L.190/2012.
<b>2</b>	<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa</b>  Anche prima dell'approvazione del regolamento in attuazione delle norme del D.L. 174/2012, era già previsto, ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, un meccanismo di controllo successivo sulla regolarità degli atti amministrativi; con l'approvazione del regolamento citato le misure già in vigore sono state consolidate e precisate; con l'approvazione del piano anticorruzione, il sistema dei controlli interni deve essere integrato al fine di garantire che tra gli atti assoggettati a controllo sia garantita la verifica per il 100% delle procedure di concorso e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 (art. 1, comma 16, lett. a) e d), L. 190/2012), nonché una percentuale significativa di atti relativi all'affidamento di lavori servizi e forniture, con particolare riguardo agli affidamenti diretti ed a quelli in economia.
<b>3</b>	Per consentire il controllo degli atti rientranti in tale ultima categoria (affidamento diretto o in economia di lavori servizi e forniture) potrà essere utilizzata la tabella riassuntiva dei lavori servizi e forniture affidati nel corso dell'esercizio precedente, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012.  La tabella di cui al presente punto è utilizzata dal responsabile della prevenzione della corruzione anche per effettuare controlli di natura sostanziale sugli affidamenti diretti ed in economia, con particolare riguardo a: frequenza del ricorso a tale tipo di affidamento da parte di ciascun responsabile del procedimento, numero di affidamenti diretti o in economia allo stesso operatore economico, importi complessivi affidati nell'anno allo stesso operatore mediante affidamenti diretti o in economia, ripetizione pluriennale di affidamenti diretti o in economia dello stesso servizio allo stesso operatore ed eventuali altri elementi idonei a rivelare l'esistenza di meccanismi preferenziali nei confronti di operatori economici determinati.
<b>4</b>	Ad integrazione delle disposizioni del regolamento sui controlli, verrà stilata una <b>"lista di controllo"</b> per la verifica degli atti, strumento di supporto al responsabile nella fase di formazione dell'atto, oltre che di controllo successivo alla sua adozione, utilizzando oltre all'insieme dei parametri individuati in termini generali dal regolamento che disciplina la materia, i parametri desumibili dal piano anticorruzione e dai suoi aggiornamenti.

<b>5</b>	<p><b>Controllo in ordine all'insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità</b></p> <p>Al fine di garantire, in particolare, la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, la verifica in ordine all'insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi costituisce, inoltre, oggetto di specifico controllo in relazione ai procedimenti interessati, nell'ambito del parametro di valutazione relativo alla <b>“conformità alle norme giuridiche di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento”</b>.</p>
<b>Soggetti responsabili</b>	Azioni da 1 a 5: Responsabile anticorruzione, Responsabili Area e dipendenti.
<b>Tempi di attuazione</b>	Azioni da 1 a 5: 2020/2022

## r) Informatizzazione dei processi

### Fonti normative

- DPR 445/2000;
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

### Descrizione della misura

Come evidenziato dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una **misura trasversale di prevenzione** e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità, riduce il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

### Attuazione della misura

Azioni	
<b>1</b>	<b>Maggiore diffusione dell'informatizzazione dei processi.</b>
<b>2</b>	Entro la scadenza del primo aggiornamento del Piano i Responsabili di Area <b>relazionano al R.P.C.T. con riguardo al livello di informatizzazione</b> dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una progressiva introduzione/estensione della stessa.
<b>Soggetti responsabili</b>	Dirigenti/Responsabili di Area.
<b>Tempi di attuazione</b>	2020/2022

## s) Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti

### Fonti normative

- Art. 1, commi 29 e 30 D.Lgs. 82/2005;
- L. 190/2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

### Descrizione della misura

Rappresenta una misura trasversale che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

### Attuazione della misura

Azioni	
<b>1</b>	<b>Maggiore diffusione dell'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti</b>
<b>2</b>	<b>Pubblicazione dei moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento</b> , con l'elenco degli atti da produrre e/o da allegare all'istanza.  Entro la scadenza del primo aggiornamento del Piano i Responsabili di Area relazionano al R.P.C. con riguardo <b>all'esistenza di tale strumento nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne/introdurne l'utilizzo.</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	Dirigente e Responsabili di Area.
<b>Tempi di attuazione</b>	2020/2022

## 4. Le azioni, i monitoraggi e le responsabilità

La strategia di prevenzione costituisce oggetto di continuo sviluppo ed evoluzione e si modifica ed adatta alle esigenze emergenti nell'amministrazione.

In tale direzione, poiché il PTPC costituisce uno strumento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale, si individuano i seguenti obiettivi quali specifiche azioni del Piano per il primo anno di validità

### 4.1 Azioni del Piano per l'anno 2020

#### 1) Redazione del regolamento sull'accesso

E' necessario che l'Ente si doti di uno strumento regolamentare per gestire l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso generalizzato.

Si prevede l'adozione da parte dell'Assemblea dell'Ente entro il mese di giugno 2020.

#### 2) Mappatura dei processi elencati nel PTPC 2019/2021 (numero assoluto 45).

**La mappatura comporterà un lavoro dettagliato**, anche intersettoriale, per individuare i rischi delle sottofasi e le misure più idonee a ridurre il rischio di episodi corruttivi.

I carichi di lavoro previsti per il 2020 non consentono di prevedere la mappatura di un numero più elevato di processi.

Oltre alle misure ulteriori previste in precedenza appare necessario prevedere, tenuto conto dell'impatto organizzativo e della rilevanza degli eventuali risultati attesi, l'individuazione, ove ritenuto utile, di misure ulteriori di prevenzione (rispetto a quelle individuate in precedenza), specificamente calibrate in relazione a singoli processi, alle sottofase, ai diversi attori e alle loro caratteristiche.

I Dirigenti dell'Ente, in collaborazione con il RPCT, sono pertanto tenuti ad individuare eventuali ulteriori misure di prevenzione, tenendo conto, come detto, della loro sostenibilità ed efficacia.

La mappatura sarà oggetto di monitoraggio quadrimestrale a maggio, settembre e gennaio 2021.

### 4.2 Il monitoraggio e le azioni di risposta

La gestione del rischio si completa con la successiva **azione di monitoraggio** finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

**Il monitoraggio periodico del piano** dell'ente spetta:

- al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza che cura la relazione annuale;
- ai Responsabili di Area Referenti per la prevenzione;
- al Nucleo di Valutazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione **ogni anno redige una relazione** sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. La scadenza di tale adempimento è annualmente definita da circolare dell'Anac.

Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta. La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

**La relazione dovrà contenere:**

- 1) **la reportistica** delle misure anticorruzione come rilevata nel processo di *performance*;
- 2) le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della prevenzione della corruzione **sull'efficacia delle previsioni** del P.T.P.C.T., incluse eventuali proposte di modifica.

Le misure di prevenzione di cui al presente **Piano costituiscono obiettivi del piano** della *performance*, come tali sono inserite nel P.E.G., che in questo ente coincide con il piano della performance, e le verifiche dell'avvenuto adempimento avverranno in occasione della relativa reportistica finale.

#### 4.3 Le responsabilità

L'articolo 1 della legge n. 190/2012 stabilisce:

- al comma 8 che **“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”**;
- al comma 12 che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai c. 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- al comma 14, la responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di Area con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della L. n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che **“l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”**.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione del presente P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi in tale accezione anche i Responsabili di Area. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che **“La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”**.

Nel caso del Dirigente a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

## 5. Trasparenza

### 5.1. Quadro generale

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto "Freedom of Information Act", ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

Nella versione originale il D.Lgs. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione". L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"

### 5.2. Obiettivi strategici

**L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.**

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico;
- c) elevare l'attenzione degli operatori sulle modalità con cui sono gestiti i procedimenti e redatti gli atti amministrativi, che devono essere intelligibili, nel linguaggio e nel percorso motivazionale, anche ai cittadini comuni non addetti ai lavori.

### 5.3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale.

In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della performance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza e dell'organizzazione amministrativa:

#### Programmazione di medio periodo:

Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione	
P.P. Piano Programma	2020-2022	SI	In corso di predisposizione
Piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..	2020-2022	SI	In corso di predisposizione
Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo 150/2009) accorpata al Peg-Piano esecutivo di gestione	2020-2022	SI	In corso di predisposizione
Programmazione biennale di forniture e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016)	2020-2021	SI	In corso di predisposizione

**Programmazione operativa annuale:**

Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione	
Bilancio di previsione triennale (art. 162 e ss. TUEL)	2020-2021	SI	In corso di predisposizione
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) e piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)	2020-2022	SI	In corso di predisposizione
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)	2020	SI	In corso di predisposizione
Piano triennale dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..	2020-2022	SI	In corso di predisposizione

In particolare, si segnalano i seguenti **obiettivi gestionali per l'anno 2018**, che saranno recepiti nel PEG/Piano della performance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa:

**OBIETTIVO 1:** accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.

**AZIONI****1.1 – Ottimizzare la sezione “amministrazione trasparente” attraverso la revisione dell'impianto del sito Internet del CISS.**

Il sito dell'Ente, progettato ad inizio anni 2000, necessita di un intervento di revisione/ammodernamento a livello di:

- Front end, per favorire una migliore visibilità delle informazioni e una più agevole consultazione da parte dei cittadini;
- Back end, per migliorare la gestione dei contenuti, dei flussi informativi, della pubblicazione dei dati, individuando nuove aree di automatizzazione oltre a quelle già attive (pubblicazione atti e provvedimenti, informazioni sulle singole procedure di gara, consulenti e collaboratori). Questa strategia consentirà di ridurre sia i margini di errore che il tempo lavoro del personale impiegato.

**Settori coinvolti:**

- responsabile della trasparenza: coordinamento attività; analisi dei bisogni e valutazione delle priorità sul funzionamento del sito internet di concerto con i responsabili di area.
- ufficio segreteria: gestione della sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto indicato dalla delibera Anac n. 1310 sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016; attuazione dei processi di automatizzazione degli obblighi di pubblicazione più frequenti già attivi e l'eventuale introduzione di nuovi.
- tutti i settori: addestramento per il corretto utilizzo dei sistemi di automatizzazione; trasmissione singoli atti e documenti da pubblicare per le parti non automatizzate.

**Tempistiche:**

Studio di fattibilità per la progettazione e la realizzazione di un nuovo sito entro fine 2021.

Adempimento agli obblighi di pubblicazione degli atti di cui è prevista la pubblicazione: entro le scadenze delle tempistiche previste nella tabella allegata.

### **1.2. – Verifica delle misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”**

Le trasformazioni dell’Ente occorse negli ultimi tre anni (inclusione dei Comuni della Val Pellice nel Consorzio, riorganizzazione del personale e dei servizi, avvicendamento alla direzione dell’Ente) richiedono una messa a punto delle misure organizzative legate ai flussi informativi della trasparenza, come da mappa degli obblighi visibile al termine di questa sezione.

#### **Settori coinvolti:**

- responsabile della trasparenza: individuazione e verifica delle misure organizzative di concerto con i responsabili di area; coordinamento attività.
- ufficio segreteria: gestione dell’operatività relativa alla trasparenza secondo il modello organizzativo dato.
- tutti i settori: trasmissione informativa secondo il modello organizzativo dato.

#### **Tempistiche:**

Entro il 2021

### **1.3.– Formazione diffusa sulle tematiche della trasparenza, dell’accesso, della corretta gestione del procedimento nell’ottica della trasparenza procedimentale e della comprensibilità degli atti, del rispetto delle misure organizzative.**

**Settori coinvolti:** funzionari e dipendenti coinvolti nell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

**Tempistiche:** aggiornamenti nel 2020.

**OBIETTIVO 2: rendere effettivo ed accessibile l’accesso agli atti ed alle informazioni presso l’ente, nelle varie forme di accesso previste dalla legislazione attuale, sintetizzabili nelle seguenti modalità:**

- **accesso agli atti ai soggetti portatori di interessi differenziati, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i;**
- **accesso civico da parte di qualsiasi soggetto agli atti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente”, quale rimedio all’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.;**
- **accesso civico generalizzato, ai dati e ai documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali sulle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 97/2016.**

## **AZIONI**

### **2.1 – Organizzare il percorso procedimentale per l’esercizio del diritto di accesso**

A) Istituire il registro delle istanze di accesso, in conformità alle indicazioni impartite dall’Anac.

B) Strutturare il procedimento interno al fine di dare risposta alle istanze nei tempi previsti dalla legge e con modalità uniformi, al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari uffici. In questo senso è in atto una concertazione tra Enti gestori per produrre un regolamento di accesso condiviso.

**Uffici o settori coinvolti:**

- singoli settori in relazione alle specifiche competenze
- responsabile della trasparenza

**Tempistiche:** entro il 2020

#### 5.4. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on-line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Ad oggi, il sito manifesta segni di obsolescenza, e richiede di essere modernizzato sia nella rappresentazione e nella veicolazione dei contenuti verso il pubblico dei cittadini, sia nella gestione interna dei flussi informativi.

#### 5.5. Attuazione

L'attuazione degli obiettivi strategici indicati al punto 5.2., sono perseguiti come segue.

Per quanto riguarda il **n. 1 (accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione)**, attraverso la revisione dell'impianto del sito Internet del C.I.S.S.

L'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le tabelle riportate nell'allegato 4 al Piano, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.

Rispetto alla deliberazione n. 1310/2016, le tabelle di questo piano sono integrate da colonne supplementari che indicano l'applicabilità dell'obbligo all'amministrazione e le responsabilità di pubblicazione.

Per quanto riguarda il **n. 2, ovvero l'introduzione del nuovo accesso civico generalizzato**, l'amministrazione si attiverà per definire un regolamento, auspicabilmente in un percorso condiviso con altri enti gestori dei servizi sociali.

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico incontra i limiti derivanti dallo scopo per cui è previsto (*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*) ed i limiti specifici relativi alla “*tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis, tra i quali ha particolare rilevanza, per gli atti e le informazioni oggetto dell'attività dell'ente, la tutela di interessi privati quali la protezione di dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia, la libertà e segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 5.2, consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere

sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, nonché le modalità per l'esercizio dell'accesso civico "semplice" e dell'accesso civico "generalizzato".

I modelli di istanza per l'accesso civico sono pubblicati sul sito internet sia nella sezione "amministrazione trasparente", sia nella sezione del sito istituzionale ove compare la modulistica di tutti i servizi; la modulistica sarà disponibile anche in formato cartaceo presso gli uffici con rilevante affluenza di pubblico:

- le istanze di accesso saranno registrate su apposito registro;
- le istanze di accesso saranno prese in carico, in prima battuta, dal Segretario dell'Ente, che provvederà a una prima istruttoria, al fine di qualificarle correttamente per tipologia, ed a richiedere integrazioni all'istante se e quando necessario; il Segretario provvederà poi a trasmetterle al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza o al dirigente del settore, a seconda della tipologia di istanza, eventualmente corredate da indicazioni circa le possibili risposte.

## 5.6. Organizzazione

- Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza, sovrintende e verifica il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
- I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono i Responsabili di Area dei settori indicati nella colonna di riferimento nella tabella allegata. Spetta ad essi, all'interno degli uffici e servizi a loro assegnati, individuare i responsabili dei singoli procedimenti, e fornire le indicazioni operative affinché ciascuno provveda al tempestivo invio alla pubblicazione.
- l'ufficio segreteria generale, salvo dove diversamente indicato, è incaricato della gestione della sezione "amministrazione trasparente".
- gli atti soggetti a pubblicazione sono elencati nella colonna di riferimento dell'allegato, con le relative tempistiche;
- il procedimento di corretta e tempestiva pubblicazione degli atti e delle informazioni viene assicurato come già indicato nella sezione 5.3: nel corso dell'anno l'ente intende provvedere alla riorganizzazione della sezione "amministrazione trasparente", in modo da rendere le singole sezioni e sottosezioni più organiche e facilmente consultabili, in linea con quanto disposto dalle linee guida Anac, e garantendo laddove possibile l'automatizzazione degli obblighi di pubblicazione più frequenti, per evitare dimenticanze ed omissioni, e rendere meno gravoso il procedimento per gli operatori.

**Addetti alla pubblicazione:** ufficio segreteria generale.

**Richiedenti la pubblicazione:** responsabili di area, o i responsabili di procedimento da essi individuati.

## 5.7. Monitoraggio e controllo

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 9 del 4 marzo 2013.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

**Allegato 1 – Tabella valutazione dei rischi**

**Allegato 2 – Tabella trattamento del rischio**

**Allegato 3 – Elenco degli obblighi di pubblicazione – Amministrazione trasparente**